



che le somme eventualmente dovute dagli attori alla banca convenuta siano ridotte, per l'effetto dei ricalcoli da effettuarsi oltre che sul contratto di mutuo oggetto di causa; Condannare comunque la Banca convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario; Ai fini istruttori, si chiede sin da ora l'ammissione della CTU contabile affinché l'ausiliario su espresso invito della On. Le Giudice adito riscontri i seguenti quesiti: A determinare il TAEG sugli interessi corrispettivi al momento della pattuizione originaria e dell'eventuale modificazione concordata comprensivo di ogni onere e commissione correlati all'erogazione del credito e per l'effetto confrontare il TAEG così ottenuto con il TAEG indicato in contratto e, in caso di difformità ricalcoli l'intero piano di ammortamento utilizzando il tasso sostitutivo BOT ai sensi dell'art 117 TUB"; B) dire il CTU se il piano di ammortamento di cui al contratto in giudizio sia stato strutturato secondo il piano di ammortamento c.d. alla francese, ovvero se la rata di cui al medesimo piano sia stata determinata sulla base di una formula attuariale che sconta l'applicazione di un regime di capitalizzazione a tasso composto che quindi comprende un meccanismo implicito di anatocismo, come tale in violazione dell'art. 1283 c.c.; C) in caso affermativo distingua il CTU, per ciascuna rata l'ammontare della quota capitale e della quota interessi come determinabili dal piano di ammortamento sviluppato secondo le condizioni contrattuali e proceda al ricalcolo del piano di ammortamento senza applicazione di anatocismo, ovvero procedendo alla quantificazione della rata mediante attualizzazione dei flussi finanziari a tasso semplice anziché composto; D) verifichi altresì se vi è clausola contrattuale che prevede il pagamento degli interessi sul debito residuo di volta in volta in essere; E) qualora non rispettata anche solo una delle suddette due condizioni, proceda in tal caso il CTU a ricalcolare gli interessi applicando i tassi di cui all'art. 117 TUB, con modalità più favorevole al mutuatario, fermo restando l'eventuale ricalcolo degli interessi in assenza di anatocismo, secondo quanto indicato in precedenza; F) precisi, inoltre, il CTU a quanto ammonta il tasso applicato al contratto e se esso risulta difforme da quello pattuito; G) verifichi il CTU se nelle previsioni contrattuali nonché nei diversi periodi sulla base della concreta applicazione dei tassi e delle spese, escluse solo le imposte, vi sia stato superamento del tasso soglia periodicamente fissati, tenendo conto anche del tasso di mora nella relativa verifica

secondo i criteri tutti sopra indicati, 16 F) accerti il tasso moratorio effettivamente applicato dalla banca nel momento della conclusione del contratto e del suo superamento rispetto al tasso soglia, nonché per l'accertamento dell'indeterminatezza del tasso di interesse e dell'ammontare della rata, della rideterminazione del piano di ammortamento con capitalizzazione semplice al tasso di interesse legale del tempo in cui è stato concluso il contratto, per l'accertamento delle somme pagate”.

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la Banca convenuta che nel contestare tutto quanto dedotto eccepito e richiesto dalla parte attrice concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite.

L'eccezione di illegittimità del piano di ammortamento c.d. “alla francese” non è fondata per i seguenti motivi.

Il piano di ammortamento c.d. alla francese non è un metodo di calcolo degli interessi dovuti dal debitore alla banca ma un modo per ripartire gli interessi – calcolati ex ante sul solo capitale – su di un determinato periodo di tempo. Ciò peraltro è coerente con il disposto dell'art. 1194 c.c., secondo cui il pagamento deve essere imputato dapprima agli interessi e, solo successivamente, a capitale e che, comunque, le parti possono pattuire altri criteri di imputazione. La giurisprudenza di merito si è espressa nel senso di escludere qualsivoglia nesso tra piano di ammortamento alla francese e anatocismo (Tribunale di Torino sentenza n. 1971/2019). Inoltre, “Nell'ipotesi in cui un contratto di mutuo fondiario preveda la restituzione dell'importo finanziato secondo un piano di ammortamento “alla francese” ed effettui, in relazione alle singole rate, il calcolo degli interessi al tasso pattuito in contratto sul solo capitale ancora da rimborsare al netto delle rate già scadute, non si verifica alcun fenomeno anatocistico e, conseguentemente, la relativa pattuizione deve ritenersi valida e non inficiata da nullità per contrasto con l'art. 1283 cc..” (Corte di Appello di Roma 30 gennaio 2020 n. 731/2020 - Cassazione Civile sez. III 20 febbraio 2003 n. 2593).

L'eccezione sull'errata indicazione dell'I.S.C. o del T.A.E.G. non appare fondata.

L'I.S.C. non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto in questione, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Risulta irrilevante, ai fini dell'art. 117 TUB, la eventuale divergenza tra T.A.E.G. contrattuale ed effettivo in quanto tale difformità, ove accertata, non comporterebbe in ogni caso alcuna nullità contrattuale in quanto il predetto indice costituisce semplicemente un indicatore di costo che sintetizza, ai soli fini informativi, il costo del finanziamento, ed in quanto tale, non può essere considerato quale condizione contrattuale. Conseguentemente, nel caso di specie, non può ritenersi applicabile la disciplina sanzionatoria di cui all'art. 117 T.U.B. atteso che la presunta erronea quantificazione del T.A.E.G. e/o I.S.C. non comporta una maggiore onerosità del finanziamento, non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario.

Il CTU non ha riscontrato il superamento del tasso soglia.

Pertanto, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.

La peculiarità della questione trattata consente di compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta la domanda attorea per i motivi di cui sopra;
- compensa le spese di lite;
- rigetta ogni altra domanda o eccezione proposta dalle parti.

Così deciso in Lecce, il 31/01/2024

Il giudice

Alessandro Maggiore